Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 454
1° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 18 novembre 2020

I N D I C E

Giunte

Regolamento:
Plenaria (*)

Commissioni permanenti

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . *Pag.* 3

(*) *Il riassunto dei lavori della Giunta Regolamento verrà pubblicato in un 2º supplemento.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 18 novembre 2020

Plenaria

204ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (n. 201)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice GINETTI *(IV-PSI)* introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo che reca le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (articolo 6 della legge n. 117 del 2019).

Lo schema si propone di ovviare alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005, di attuazione della decisione-quadro, ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo.

In particolare, il provvedimento in esame, dopo aver specificato meglio il rapporto tra disposizioni di principio e le garanzie costituzionali (articoli 1 e 2), apporta una serie di modifiche alle disposizioni della legge n. 69 del 2005 che impongono – secondo quanto previsto nell'ambito delle procedure estradizionali (ma non in linea con quanto richiesto dalla decisione quadro) – alle Autorità giudiziarie dello Stato di emissione l'invio di provvedimenti e atti ulteriori rispetto al mandato di arresto europeo (modifiche apportate dallo schema agli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge n.69 in relazione al regime delle acquisizioni documentali di supporto).

Interviene, al fine di dare piena esecuzione al principio del mutuo riconoscimento, sulla disciplina relativa ai casi di esclusione della verifica della doppia punibilità (modifiche apportate agli articoli 4, 5 e 20) e sui motivi di rifiuto (obbligatorio o facoltativo) dell'esecuzione del mandato di arresto (modifiche apportate dallo schema agli articoli 3, 12, 13, 14 e 15).

Lo schema reca anche disposizioni in tema di convalida del mandato, consenso alla consegna e informazioni e accertamenti integrativi (articoli 9, 10 e 11), nonché ridefinisce la tempistica della procedura passiva di esecuzione del mandato, intervenendo anche sulla disciplina dei termini e sulle conseguenze della loro inosservanza sulla disciplina cautelare (modifiche apportate agli articoli 6, 12, 16, 17, 18, 19 e 22).

In attuazione di uno specifico criterio di delega, modifica la legge del 2005 al fine di superare i contrasti giurisprudenziali relativi all'applicazione dell'articolo 31 della decisione quadro «Relazioni con gli altri strumenti giuridici» (modifiche apportate dallo schema all'articolo 1, lettera d), della legge n. 69).

Va ricordato che, secondo la Relazione della Commissione europea del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270), lo strumento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo è ampiamente utilizzato nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE. Secondo i dati statistici riguardanti il 2018, una media stimata del 54,5 per cento delle persone ricercate acconsente alla propria consegna (rispetto al 62,96 per cento del 2017) e la durata media della procedura di consegna è di 16,41 giorni dall'arresto. Il tempo medio per l'estradizione di coloro che non acconsentono alla propria consegna è di circa 45,12 giorni.

Secondo quanto affermato nella relazione del Governo, le disposizioni dello schema in esame si pongono in linea con la Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche, «l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra stati membri» – Relazione sull'Italia (documento 5832/2/09 REV 2, versione declassificata).

Attraverso l'adozione del decreto legislativo in esame, dunque, potranno essere prevenute eventuali procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE, la cui attivazione è stata evocata dalla Commissione nella Relazione del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270) e ora rese possibili dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal trattato di Lisbona anche per gli atti dell'ex terzo pilastro dell'Unione europea (giustizia e affari interni).

Non essendovi profili di criticità quanto al rispetto dell'ordinamento europeo, la relatrice illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* chiede chiarimenti in ordine all'articolo 3 dello schema di decreto, relativamente all'autorità competente alla trasmissione dei provvedimenti. Chiede inoltre delucidazioni

sulla non conformità alla decisione-quadro della vigente procedura di estradizione.

La relatrice GINETTI *(IV-PSI)* replica precisando che l'articolo 3 dello schema modifica l'articolo 6, prevedendo, in caso di procedura passiva di consegna quando sia stato emesso un mandato di arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza, in ipotesi di assenza dell'interessato al processo, la garanzia di ulteriori informazioni di dettaglio che devono essere portate a conoscenza del prevenuto, al fine di evitare carenze informative, per una piena tutela dell'interessato e nel rispetto dei principi di difesa, senza motivi che impongano il rifiuto della consegna.

In ordine al secondo quesito, evidenzia le differenze tra la procedura di estradizione, incentrata sulle procure, e quella sul mandato di arresto europeo incentrata sull'organo centrale.

Presenta, quindi, uno schema di osservazioni favorevoli.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 204)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

La relatrice GINETTI *(IV-PSI)* rileva come l'articolo 2 dello schema indichi il Consiglio Superiore della Magistratura quale autorità competente alla designazione dei tre candidati all'incarico di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento. L'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi. La disposizione contiene inoltre la disciplina procedurale per la formulazione della proposta di accordo, prevedendo il concerto del Consiglio superiore della magistratura. L'articolo 5 indica il Consiglio superiore della magistratura quale autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato.

Nel raccogliere il rilievo del senatore Bossi, formulato nella precedente seduta, ribadisce che il Governo ha ritenuto di non dover esercitare la delega con riferimento alle lettere l), m), n) ed o) dell'articolo 4 della

legge di delegazione europea 2018, in quanto la loro attuazione si sarebbe risolta in una duplicazione di disposizioni del regolamento europeo, per definizione direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di norme di adeguamento.

Al riguardo, ha effettuato una verifica puntuale. Il considerando n. 23 e gli articoli 12, paragrafi 1 e 2, e 13, paragrafo 1, del regolamento corrispondono ai principi e criteri di cui alla lettera l) della delega in relazione allo svolgimento delle funzioni del procuratore europeo delegato in collegamento e d'intesa con il procuratore europeo, che supervisiona le indagini, e con riferimento alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite. Gli articoli 31, 27, paragrafo 2, e 27, paragrafo 5, corrispondono ai principi e criteri direttivi rispettivamente di cui alla lettera m) (cooperazione del procuratore delegato con i procuratori delegati degli altri Stati membri nel caso di indagini transnazionali), lettera n) (obbligo di astensione per le autorità nazionali dall'adottare qualsiasi decisione che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione), lettera o) (obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di trasferire il fascicolo all'EPPO e astensione da ulteriori atti d'indagine in relazione allo stesso reato qualora l'EPPO eserciti il suo diritto di avocazione).

Dopo aver infine rilevato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano incompatibilità con il regolamento (UE) 2017/1939 né con l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* ribadisce la sua richiesta di disporre di qualche tempo tra la presa visione dello schema di parere e la votazione sullo stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1693) ***VALLARDI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice LONARDO *(Misto)*, relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca disposizioni in merito alla produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (oggetto di un analogo disegno di legge nella XVI legislatura). La finalità è quella di prendere atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere.

La produzione di grappa e acquavite di frutta con mezzi artigianali, come lavorazione complementare rispetto alla produzione di vino, costitui-

sce un'abitudine diffusa in alcuni contesti territoriali. In Italia, le disposizioni attualmente in vigore in ambito fiscale e igienico-sanitario vietano tali tipi di attività, assoggettando la produzione delle grappe e acquaviti alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato.

Il disegno di legge mira pertanto ad autorizzare tali attività, disciplinando le norme generali relative all'attività di produzione artigianale di grappa ed acquavite di frutta non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. La finalità è quella di garantire la salute dei cittadini e la tutela dei prodotti distillati destinati all'autoconsumo e alla somministrazione al pubblico (articolo 1).

I destinatari del disegno di legge sono i titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole che producono grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima (articolo 2, comma 1).

L'articolo 2, comma 1, richiama per prevederne l'applicazione ai titolari delle aziende agricole: il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e in particolare l'allegato VIII, parte II (relativo alle restrizioni alle pratiche enologiche di cui all'articolo 80 del regolamento); la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino); il decreto del Ministero delle Politiche agricole del 27 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 2008 (disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione).

L'articolo 3 dispone che le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita, precisando che la produzione finalizzata alla degustazione gratuita è destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima. Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari. Le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita, ossia il titolo alcolometrico volumico, il contenuto di «alcoli superiori» e, separatamente, di alcol metilico. Il comma 4 stabilisce che la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita può essere effettuata in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 4 inerente agli adempimenti amministrativi prevede l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate per l'autoconsumo o per la degustazione gratuita, mediante l'utilizzazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Al fine di favorire le verifiche da parte delle autorità competenti, si introduce altresì l'obbligo, per i titolari delle aziende, di tenere un registro delle distillazioni, nel quale risulti, per ogni distillazione, la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto, come pure di sottoporre ad analisi «gascromatografica», presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione. Le aziende interessate devono altresì consentire l'accesso nei locali dell'impresa ai soggetti pubblici competenti in ordine ai controlli e sono altresì tenute ad etichettare i contenitori della grappa o dell'acquavite prodotte, indicando espressamente data di produzione, tipo e provenienza della materia prima utilizzata e il nome dell'azienda distillatrice.

L'articolo 5 contiene la disciplina sanzionatoria pecuniaria per la violazione delle disposizioni in esame, oltre la confisca e distruzione dei prodotti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1959) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LONARDO *(Misto)*, introduce l'esame del provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge in esame è finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto «accordo multipartito»). Si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.

Il Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù, firmato l'11 novembre 2016, si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni (parti contraenti, disposizioni dell'Accordo, tabella di soppressione dei dazi, regole di origine, misure di salvaguardia agricola, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico, appalti pubblici, indicazioni geografiche, dichiarazioni comuni, disposizioni generali e finali) e XX allegati.

L'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù, primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo svi-

luppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. Il rispetto dei princìpi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell'Accordo. Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti. Facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con legge 24 luglio 2015, n. 120.

Secondo la Commissione europea, il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche. L'Accordo è asimmetrico e modulato in funzione delle esigenze di sviluppo dell'Ecuador: i dazi saranno ridotti solo gradualmente nell'arco di 17 anni. All'entrata in vigore dell'accordo, l'UE liberalizzerà quasi il 95 percento delle linee tariffarie e l'Ecuador circa il 60 percento. Secondo le stime della Commissione, l'impatto sul PIL dell'Ecuador dovrebbe essere notevole. Grazie all'accordo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE.

Non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi.

Illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore NANNICINI *(PD)*, relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 149, del 9 novembre scorso, cosiddetto «Ristori bis», che interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso, per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19.

Si sofferma, quindi, su alcuni articoli, di maggiore attinenza all'ordinamento dell'Unione europea, tra cui l'articolo 8, comma 6, che stabilisce l'obbligo del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni e integrazioni *(Temporary Framework)*, con specifico riferimento alle misure di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del disegno di legge.

Nell'esplicitare i contenuti di tali articoli, ricorda che l'articolo 1 prevede un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie dei contributi a fondo perduto previsti dal primo decreto Ristori, del 28 ottobre scorso, e per alcuni operatori già beneficiari (bar e alberghi) che operano nelle Regioni «arancioni» o «rosse», aumenta il contributo di un ulteriore 50 per cento. Si prevede inoltre, per il 2021, un contributo specifico per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari e delle bevande, interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.

L'articolo 2 istituisce un nuovo contributo per alcune categorie di attività operanti nelle sole «zone rosse», elencate nell'allegato 2.

L'articolo 4 estende il credito d'imposta sugli affitti commerciali, previsto dal decreto «Rilancio», ad alcune specifiche attività (commercio al dettaglio, servizi alla persona, agenzie di viaggio e tour operator) operanti nelle «zone rosse», per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

L'articolo 5 estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, ovvero quelli siti nelle «zone rosse», in cui si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

Tali interventi sono quindi sottoposti al rispetto della normativa del *Temporary Framework*, come modificato e integrato dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020.

Con riferimento all'ultima modifica, del 13 ottobre, evidenzia che la validità del *Temporary Framework* è stata prorogata per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, salvo la parte sugli aiuti alla ricapitalizzazione che è stata prorogata fino al 30 settembre 2021, ed è stata ulteriormente estesa l'ammissibilità degli aiuti anche al sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia (sezione 3.12, punti 86-87 del Framework).

Il Relatore dà quindi conto dell'articolo 11, che estende la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, già prevista per mese di novembre 2020, anche alle attività aggiunte nell'allegato 1 del decreto Ristori, nonché alle ulteriori attività di cui all'allegato 2, ma queste ultime solo per le «zone rosse», prevedendo che tali benefici sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il Relatore esprime, quindi, apprezzamento per l'articolo 15, che risponde a un'osservazione formulata nell'ambito del parere espresso dalla Commissione in data 10 novembre 2020 sul primo decreto Ristori, istituendo il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA né con le misure di sostegno a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

L'articolo 17 reca l'attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha anticipato al 24 novembre 2020, per le parti applicabili all'agente biologico SARS-CoV-2, il termine entro il quale gli Stati membri devono dare attuazione agli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2019/1833.

Al riguardo, ricorda che all'articolo 1 della medesima direttiva (UE) 2020/739, che ha inserito la voce relativa al SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo, di cui all'allegato III della direttiva 2000/54/CE, è già stata data attuazione attraverso l'articolo 4 del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020.

L'articolo 18, in relazione alle esigenze rappresentate dal sindaco del comune di Lampedusa e Linosa, con riguardo ai flussi migratori ed alle conseguenti misure di sicurezza sanitaria perla prevenzione del contagio da Covid-19, prevede l'estensione anche ai versamenti scaduti nel 2018 e 2019, della definizione agevolata di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, secondo cui, salvi i versamenti IVA, gli importi potranno essere versati nel limite del 40 per cento del dovuto. L'articolo specifica tuttavia che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato «de minimis».

L'articolo 21 riconosce alle aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai col-

tivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento, relativo al mese di dicembre 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, nei limiti consentiti dal della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Similmente, l'articolo 22 concede alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli un contributo per far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (pronti al consumo) e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (freschi, non lavati e confezionati), conseguente alla diffusione del virus Covid-19, nei limiti consentiti dal rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Su questi articoli e sul resto del decreto-legge il Relatore non ritiene sussistenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Inoltre il decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice GINETTI *(IV-PSI)*, relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti 2.21 (testo 2), 2.100, 10.0.3 (testo 2), 5.0.1 (testo 3) e 11.0.2 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, cosiddetto Salva mare.

Richiama, quindi, il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 11 novembre 2020 e ricorda i limiti derivanti dalla normativa europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e delle sue modifiche C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, la cui vigenza è stata prorogata al 30 giugno 2021.

Propone quindi esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online (n. COM(2020) 568 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

La relatrice GIAMMANCO *(FIBP-UDC)* sottolinea come sia stata trasmessa il 16 novembre la relazione del Governo sulla proposta in esame. La relazione riepiloga le misure previste, concernenti una deroga limitata e temporanea all'applicabilità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 della direttiva 2002/58/CE per garantire che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero possano continuare volontariamente a utilizzare tecnologie specifiche per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi. L'urgenza della sua approvazione è collegata all'ambito temporale di applicazione del regolamento, che decorrerà – a breve – dal 21 dicembre 2020 sino al 31 dicembre 2025.

In riferimento al principio di sussidiarietà, la mancanza di un intervento dell'Unione in materia rischierebbe di creare frammentazione qualora gli Stati membri adottassero legislazioni nazionali divergenti in merito all'uso di tecnologie da parte dei fornitori per la lotta agli abusi sessuali sui minori online. In riferimento al principio di proporzionalità, la durata della deroga è temporalmente limitata sino all'approvazione di una eventuale organica riforma della direttiva 2002/58/CE, è cesserà comunque la sua efficacia entro il dicembre 2025. Per quanto riguarda la scelta dell'atto giuridico, il regolamento consente l'applicabilità diretta delle disposizioni, mentre la direttiva avrebbe richiesto misure nazionali di recepimento. Inoltre, solo con un regolamento è possibile rispettare la data del 21 dicembre 2020 per l'applicazione.

Ritiene quindi che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il PRESIDENTE, quindi, considerata la valutazione della Relatrice, propone di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM(2020) 571 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII-*bis*, n. 3, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La senatrice GIANNUZZI *(M5S)*, relatrice, svolge una relazione integrativa, per dare conto della valutazione d'impatto svolta dalla Commissione europea nell'ambito dei lavori preparatori alla definizione della proposta di direttiva COM(2020) 571, in materia di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni.

Evidenzia, quindi, che la valutazione d'impatto SWD(2020) 183 è stata svolta tra il 2017 e il 2019. La direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni è oggetto di continuo aggiornamento, per mantenere sempre un elevato livello di protezione dei lavoratori. Per l'individuazione di quelle sostanze che più di altre richiedono di essere tenute sotto controllo, la Commissione europea ha seguito una procedura specifica di ampia consultazione con il coinvolgimento del Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (CCSS), composto dalle autorità degli Stati membri (tre membri per Stato), dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dai rappresentanti dei lavoratori, tramite il suo gruppo di lavoro ad hoc sulle sostanze chimiche (WPC), e con la consultazione a due fasi delle parti sociali europee. Sono state così selezionate l'acrilonitrile, i componenti del nichel e il benzene.

Per stabilire la misura dei valori limiti di esposizione a tali sostanze, la Commissione europea si è basata sui pareri formulati dal CCSS, a loro volta fondati sulla valutazione tecnica compiuta dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), su richiesta della stessa Commissione europea.

Per svolgere la valutazione d'impatto, la Commissione europea ha commissionato uno studio alla società danese di consulenza COWI A/S. Da tale studio risulta che più di un milione di lavoratori europei sono attualmente esposti a queste tre sostanze pericolose e che quindi è necessario imporre dei limiti di esposizione.

In particolare, l'acrilonitrile interessa circa 25.000 lavoratori dei settori dell'aviazione, difesa e aerospazio, i componenti del nichel circa 87,500 lavoratori, mentre il benzene interessa ben 1.012.500 lavoratori essendo prodotto nelle raffinerie di petrolio e negli impianti chimici, per essere usato come componente per la produzione di molte sostanze chimiche.

Per ciascun agente chimico è stata eseguita un'analisi delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali delle diverse opzioni strategiche. I costi e i benefici sono stati calcolati su un periodo di 60 anni, corrispon-

dente ai futuri oneri derivanti dalle patologie tumorali stimati sulla stessa durata, per tenere nella dovuta considerazione il periodo di latenza di tali patologie.

Sono state quindi prospettate diverse opzioni e la scelta dell'opzione preferita è stata effettuata sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e coerenza.

La Relatrice rileva quindi che, sebbene la valutazione d'impatto della Commissione europea si basa sui pareri formulati dal CCSS, alcune criticità conseguenti alla fissazione dei nuovi valori limite di esposizione emergono con maggiore chiarezza negli stessi pareri del CCSS.

In particolare, nell'ambito del parere del CCSS sul benzene, tutte e tre le parti che compongono tale organo (Governi, datori di lavoro e lavoratori) concordano che il settore delle fonderie e acciaierie è quello maggiormente esposto a difficoltà nell'attuazione dei valori limite proposti. L'esposizione al benzene in tali ambiti è dovuta principalmente all'uso di leganti organici nei processi formazione di stampi e anime, che richiedono elevate temperature.

Per tale sostanza, la sostituzione non è possibile e pertanto richiede l'adozione di una serie di misure per la riduzione delle esposizioni, tra cui la ridefinizione di impianti e processi, e l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria. Questo può pregiudicare il mantenimento in attività di alcune imprese, perché il settore è composto da molte piccole imprese, dotate di scarse risorse. Il settore è anche esposto alla forte concorrenza delle imprese site in Paesi terzi, che hanno ridotti requisiti di salute e sicurezza sul lavoro *(occupational safety and health)*.

Pertanto, il gruppo dei datori di lavoro suggerisce, per il settore delle acciaierie, che il periodo transitorio relativo al raggiungimento del valore limite di 0,2 ppm debba essere esteso di ulteriori 3 anni (per un totale di 7 anni), per consentire alle PMI di effettuare gli investimenti necessari al rispetto dei valori limite.

Nell'ambito del parere sui composti del nichel, le tre parti del CCSS concordano che i settori delle fonderie (soprattutto per la produzione di acciaio), delle raffinerie e delle saldature, sono quelli maggiormente esposti a difficoltà nell'attuazione dei valori limite proposti. Per questi settori potrà essere necessario introdurre l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria.

Al riguardo, il gruppo dei datori di lavoro evidenzia la disponibilità di dati sulle conseguenze dall'inalazione nelle vie respiratorie dei composti del nichel e, invece, la carenza di dati inerenti la respirazione (fin negli alveoli polmonari, con introduzione nel flusso ematico). Pertanto, il valore limite più restrittivo, inerente la frazione respirabile dei composti, si fonda su informazioni piuttosto limitate. Il motivo di tale carenza risiede nel fatto che le tecniche di rilevamento attualmente disponibili sono altamente difficoltose e costose.

Il gruppo suggerisce quindi di svolgere un lavoro di approfondimento durante il periodo transitorio per poter fornire alle imprese metodologie

adeguate per la misurazione della frazione respirabile dei composti del nichel, ai fini della verifica del rispetto dei valori limite fissati.

Sull'acrilonitrile, i tre gruppi che compongono il CCSS concordano sul parere tecnico del RAC, senza aggiungere alcuna osservazione specifica. L'acrilonitrile è un liquido incolore dall'odore pungente, utilizzato principalmente come monomero nella sintesi di materie plastiche, fibre acriliche, gomma sintetica e nylon.

Pertanto, i nuovi limiti di esposizione che maggiormente impatteranno sui costi di adeguamento per le imprese sono quindi quelli relativi ai composti del nichel e al benzene, con investimenti nell'arco dei prossimi 60 anni pari rispettivamente a 6,5 miliardi e 7,61 miliardi di euro.

Per entrambi i settori l'Italia risulta maggiormente esposta, essendo il Paese con il maggior numero di imprese operanti nei settori e con il maggior numero di imprese di piccole dimensioni.

La Relatrice procede quindi a illustrare uno schema di risoluzione, in cui anzitutto si condivide l'importante finalità di rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i tumori che rappresentano la prima causa dei decessi correlati al lavoro nell'Unione europea, attraverso la fissazione di valori limite di esposizione professionale (OEL) più restrittivi per le tre sostanze cancerogene e mutagene considerate.

Ritenendo, quindi, rispettato il principio di sussidiarietà, ritiene invece non pienamente rispettato il principio di proporzionalità, nella misura in cui non tiene conto del diverso impatto che i nuovi valori limite previsti rischiano di produrre sulle imprese di più piccole dimensioni, in termini di costi di adeguamento in rapporto al fatturato, rispetto alle imprese medie e grandi.

In tal senso, le due forme di mitigazione dei costi già previste dalla proposta consistono nello stabilire valori limite di esposizione non eccessivamente restrittivi, per evitare il sicuro fallimento di un certo numero di piccole imprese, e nel prevedere periodi transitori di 2 e 4 anni, per consentire di programmare e diluire gli investimenti necessari al rispetto dei nuovi valori limite. Entrambi gli accorgimenti, tuttavia, valgono egualmente per le grandi come per le piccole imprese, senza produrre alcuna riduzione, per queste ultime, delle condizioni di ulteriore svantaggio derivanti dai nuovi valori limite.

Dalla valutazione d'impatto, che accompagna la proposta, risulta infatti chiaramente che, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consento di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permane comunque un onere non indifferente, con il conseguente spiazzamento degli investimenti delle impresa stesse dalle loro attività di sviluppo dimensionale e di ricerca e innovazione.

Tale conseguenza, oltre a non rispettare pienamente il principio di proporzionalità, sembra anche non rispettare pienamente il dettato dell'articolo 153 del TFUE, che al paragrafo 2, lettera b), stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio «possono adottare nei settori di cui al pa-

ragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro» e che «tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese».

Propone, pertanto, di esprimere, nella risoluzione, la necessità di prevedere nella proposta di direttiva la possibilità per gli Stati membri di adottare forme di compensazione, soprattutto per le piccole imprese, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite di esposizione stabiliti per le tre sostanze considerate, individuando al contempo, per tali compensazioni, formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione – con riferimento alla green economy – verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa dell'ambiente e della salute.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* ringrazia la Relatrice per la formulazione che riflette le sue osservazioni formulate in precedenza, ma evidenzia una divergenza di visione in merito alla formulazione del dispositivo della risoluzione, con riferimento al meccanismo della possibile compensazione.

La relatrice GIANNUZZI *(M5S)* chiarisce la genesi di tale formulazione, di cui ringrazia per l'apporto anche il senatore Lorefice, che è volta a evitare di dover scegliere tra salute e occupazione.

Il senatore LOREFICE *(M5S)* aggiunge inoltre la necessità di tenere conto della situazione attuale e futura di rapido sviluppo delle tecnologie nell'ambito della transizione ecologica verso la green economy e, pertanto, l'esigenza di incoraggiare le PMI a guardare avanti e ad accelerare il passaggio alle nuove tecnologie per non trovarsi in ritardo in termini di concorrenza e di soddisfacimento della domanda. In questo senso, i distributori di carburanti, di cui l'Italia detiene il primato europeo in termini di quantità degli stessi sul territorio, devono essere incentivati a tenere conto del rapido passaggio ai veicoli elettrici o ai biocarburanti.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva (*Doc*. XVIII-*bis*, n. 3).

La seduta termina alle ore 19,15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 201

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:

reca le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (articolo 6 della legge n. 117 del 2019);

propone di ovviare alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005, di attuazione della decisione-quadro, ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo;

ricordato che, secondo la Relazione della Commissione europea del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270), lo strumento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo è ampiamente utilizzato nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE. Secondo i dati statistici riguardanti il 2018, una media stimata del 54,5 per cento delle persone ricercate acconsente alla propria consegna (rispetto al 62,96 per cento del 2017) e la durata media della procedura di consegna è di 16,41 giorni dall'arresto. Il tempo medio per l'estradizione di coloro che non acconsentono alla propria consegna è di circa 45,12 giorni;

valutato che:

secondo quanto affermato nella relazione del Governo, le disposizioni dello schema in esame si pongono in linea con la Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche, «l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra stati membri» – Relazione sull'Italia (documento 5832/2/09 REV 2, versione declassificata);

attraverso l'adozione del decreto legislativo in titolo, potranno essere prevenute eventuali procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE, la cui attivazione è stata evocata dalla Commissione nella citata Relazione del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270) e ora rese possibili dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal Trattato di Lisbona anche per gli atti dell'ex Terzo pilastro dell'Unione europea (Giustizia e Affari Interni),

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1959

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che:

il disegno di legge è finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto «accordo multipartito»). Si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge;

il Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù, firmato l'11 novembre 2016, si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni (parti contraenti, disposizioni dell'Accordo, tabella di soppressione dei dazi, regole di origine, misure di salvaguardia agricola, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico, appalti pubblici, indicazioni geografiche, dichiarazioni comuni, disposizioni generali e finali) e di 20 allegati;

l'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù, del 2012, primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. Il rispetto dei princìpi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell'Accordo. Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti. Facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con legge 24 luglio 2015, n. 120;

valutato che, secondo la Commissione europea, il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al

42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza del Protocollo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche. Il Protocollo è asimmetrico e modulato in funzione delle esigenze di sviluppo dell'Ecuador: i dazi saranno ridotti solo gradualmente nell'arco di 17 anni. All'entrata in vigore del Protocollo, l'UE liberalizzerà quasi il 95 percento delle linee tariffarie e l'Ecuador circa il 60 percento. Secondo le stime della Commissione, l'impatto sul PIL dell'Ecuador dovrebbe essere notevole. Grazie al Protocollo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013

La 14ª Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cosiddetto «Ristori bis»), che introduce ulteriori misure urgenti con riguardo all'esigenza di stanziare risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, in aggiunta a quelle già stabilire con il decreto-legge n. 137 (cosiddetto «Ristori»);

considerato che, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea che:

l'articolo 8, comma 6, del disegno di legge stabilisce l'obbligo del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni e integrazioni *(Temporary Framework)*, con specifico riferimento alle misure di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del disegno di legge;

l'articolo 11 estende la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, già prevista per mese di novembre 2020, anche alle attività aggiunte nell'allegato 1 del decreto Ristori, nonché alle ulteriori attività di cui all'allegato 2, ma queste ultime solo per le «zone rosse», nei limiti del rispetto della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

l'articolo 15 istituisce il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro, rivolto alle organizzazioni che non svolgono attività di impresa, di promozione sociale, di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA né con le misure di sostegno a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche;

l'articolo 17 reca l'attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha anticipato al 24 novembre 2020, per le parti applicabili all'agente biologico SARS-CoV-2, il termine entro il quale gli Stati membri devono dare attuazione agli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2019/1833. Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 1 della medesima direttiva (UE) 2020/739 è stato attuato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre

2020, che ha inserito la voce relativa al SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo;

l'articolo 18, in relazione alle esigenze di contenimento della diffusione del Covid-19 nel contesto migratorio del comune di Lampedusa e Linosa, prevede l'estensione anche ai versamenti scaduti nel 2018 e 2019, della definizione agevolata di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, secondo cui, salvi i versamenti IVA, gli importi potranno essere versati nel limite del 40 per cento del dovuto. L'articolo specifica tuttavia che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato «*de minimis*»;

l'articolo 21 riconosce alle aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento, relativo al mese di dicembre 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

l'articolo 22 concede alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli un contributo per far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (pronti al consumo) e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (freschi, non lavati e confezionati), conseguente alla diffusione del virus Covid-19, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

richiamate le modifiche apportate al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato, adottate con le comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, e in particolare l'ultima modifica che ha prorogato la validità del *Temporary Framework* per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, salvo la parte sugli aiuti alla ricapitalizzazione che è stata prorogata fino al 30 settembre 2021, e che ha ulteriormente esteso l'ammissibilità degli aiuti per ricomprendere anche il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia (sezione 3.12, punti 86-87 del *Framework)*;

apprezzato l'intervento previsto dall'articolo 15 a sostegno del Terzo settore, come suggerito nel parere espresso dalla Commissione in data 10 novembre 2020 sul primo decreto Ristori;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

esprime per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli ulteriori emendamenti 2.21 (testo 2), 2.100, 10.0.3 (testo 2), 5.0.1 (testo 3) e 11.0.2 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo;

richiamato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 11 novembre 2020;

considerati i limiti derivanti dalla normativa europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e delle sue modifiche C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 571 DEFINITIVO *(Doc.* XVIII-*bis*, n. 3) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 14ª Commissione,

esaminata la proposta di direttiva COM(2020) 571, che prevede di integrare l'allegato III della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, aggiungendo all'elenco dei valori limite vincolanti dell'UE due nuove voci relative all'acrilonitrile e ai composti del nichel, e riducendo i valori limite relativi al benzene;

condivisa l'importante finalità di rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i tumori che rappresentano la prima causa dei decessi correlati al lavoro nell'Unione europea, attraverso la fissazione di valori limite di esposizione professionale (OEL) più restrittivi per le tre sostanze cancerogene e mutagene considerate;

considerata la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui sostiene la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali;

considerata la valutazione d'impatto SWD(2020) 183, che accompagna la proposta, nonché i pareri espressi dal Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (CCSS), e dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA);

ritenuto, al riguardo, che tale valutazione d'impatto, svolta nel 2017-2019, avrebbe dovuto comprendere anche una proiezione previsionale di medio termine che tenesse in considerazione le rapide evoluzioni scientifiche e tecnologiche nell'ambito della transizione ecologica dal fossile al «verde» e delle relative ricadute sulla domanda, sulla produzione e sull'occupazione, per consentire la più consapevole definizione delle misure a tutela della salute dei lavoratori dalle esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni;

ritiene che la proposta individui correttamente come base giuridica l'articolo 153 del TFUE, in base al quale l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore del «miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavora-

tori» e che a tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro, e evitando di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, a norma del quale, nell'ambito delle competenze non esclusive dell'Unione, il Legislatore europeo può intervenire nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti adeguatamente dagli Stati membri singolarmente (necessità dell'azione UE) e possono, a motivo della portata o degli effetti della stessa, essere conseguiti meglio a livello di Unione (valore aggiunto dell'azione UE). A tale riguardo, appare evidente come l'esigenza di proteggere i lavoratori dall'esposizione alle sostanze nocive sia la medesima in tutta l'Unione e che, pertanto, sia necessario stabilire con norma europea valori limite unici per tutti gli Stati membri. Anche sul fronte della tutela delle pari condizioni di concorrenza tra le imprese appare necessario che i valori limite di esposizione siano stabiliti a livello europeo, al fine di evitare che livelli divergenti di protezione dei lavoratori possano incoraggiare le aziende a delocalizzare i propri impianti di produzione negli Stati membri dotati di prescrizioni meno restrittive. Infine, le divergenze nei livelli di tutela rappresentano anche un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, i quali tendono a non accettare lavori in Stati membri in cui vigono livelli inferiori di tutela della sicurezza e della salute;

ritiene, tuttavia, che la proposta non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, nella misura in cui non tiene conto del diverso impatto che i nuovi valori limite previsti rischiano di produrre sulle imprese di più piccole dimensioni, in termini di costi di adeguamento in rapporto al fatturato, rispetto alle imprese medie e grandi;

ritiene, pertanto, necessario introdurre, nella proposta di direttiva, disposizioni specifiche che prevedano la possibilità per gli Stati membri di istituire forme di compensazione per le imprese, soprattutto per quelle di dimensioni più ridotte, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite stabiliti, individuando al contempo, per tali compensazioni, formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione – con riferimento alla green economy – verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa di ambiente e salute.

Invero, le due forme di mitigazione dei costi già previste dalla proposta consistono nello stabilire valori limite di esposizione non eccessivamente restrittivi, per evitare il sicuro fallimento di un certo numero di piccole imprese, e nel prevedere periodi transitori di 2 e 4 anni, per consentire di programmare e diluire gli investimenti necessari al rispetto dei nuovi valori limite. Entrambi gli accorgimenti, tuttavia, valgono egualmente per le grandi come per le piccole imprese, senza produrre alcuna

riduzione, per queste ultime, delle condizioni di ulteriore svantaggio derivanti dai nuovi valori limite.

Dalla valutazione d'impatto, che accompagna la proposta, risulta infatti chiaramente che, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consento di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permane comunque un onere non indifferente, con il conseguente spiazzamento degli investimenti delle impresa stesse dalle loro attività di sviluppo dimensionale e di ricerca e innovazione.

Tale conseguenza, oltre a non rispettare pienamente il principio di proporzionalità, sembra anche non rispettare pienamente il dettato dell'articolo 153 del TFUE, che al paragrafo 2, lettera b), stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio «possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro» e che «tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese».

In particolare, risulta che i settori della fusione (soprattutto per la produzione di acciaio), della raffinazione e della saldatura, sono quelli maggiormente esposti a difficoltà nell'attuazione dei valori limite proposti, e le imprese operanti in tali settori sono composte al 95 per cento da imprese di piccole dimensioni. In particolare, il settore delle fonderie avrebbe un costo elevato di investimento soprattutto come una tantum iniziale, pari all'1,1 per cento del fatturato, per poi compensare con investimenti ridotti negli anni successivi.

Inoltre, questo settore non potrebbe trasferire i costi sui prezzi al consumo, data la forte concorrenza con Paesi come la Cina che applica valori limite relativi al benzene ben meno restrittivi (2 ppm, contro 0,2 ppm della proposta). Anche per i composti del nichel, i valori limite vigenti al di fuori dell'Europa (Australia, Canada, Giappone, Corea del Sud, India, Brasile, Stati Uniti e Cina) sono superiori a quelli considerati dalla proposta.

Gli Stati europei con il maggior numero di imprese operanti nel settore delle fonderie, e quindi maggiormente gravate dai valori limite del benzene e dei composti del nichel, sono in primo luogo l'Italia e a seguire Germania, Repubblica ceca, Spagna, Polonia e Francia. Ne risulterebbe particolarmente colpita l'Italia anche perché, rispetto agli altri Paesi citati, ha un tessuto produttivo composto in maggior misura da imprese di piccole dimensioni.

Inoltre, con riferimento ai soli composti del nichel, l'Italia, insieme a Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Slovenia non hanno, attualmente, alcun valore limite di esposizione in vigore, cosa che rende ulteriormente più oneroso per le imprese di tali Paesi l'adeguamento ai nuovi valori limite proposti, rispetto alle imprese degli altri Paesi.

Per tutti questi motivi si ritiene necessario prevedere, nella proposta di direttiva, la possibilità per gli Stati membri di adottare forme di compensazione, soprattutto per le piccole imprese, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite di esposizione stabiliti per le tre sostanze considerate, individuando al contempo, per tali compensazioni, formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione – con riferimento alla *green economy* – verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa dell'ambiente e della salute.

€ 2,00